



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 174 LEGISLATURA N. Xdelibera  
61

DE/VP/SPA Oggetto: REG. (UE) 702/2014 - art. 26 L.R. n. 27/03, art. 11 -  
0 NC "Lotta contro le epizoozie" - Approvazione regime di  
aiuto in esenzione ai sensi del reg. UE 702/2014 per  
Prot. Segr. "interventi straordinari a sostegno di imprese  
84 zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale  
degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel  
periodo 2014/2015"

Lunedì 29 gennaio 2018, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,  
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,  
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- LUCA CERISCIOLI	Presidente
- ANNA CASINI	Vicepresidente
- LORETTA BRAVI	Assessore
- FABRIZIO CESETTI	Assessore
- MORENO PIERONI	Assessore
- ANGELO SCIAPICHETTI	Assessore

E' assente:

- MANUELA BORA	Assessore
----------------	-----------

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la  
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste  
alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi.

Riferisce in qualità di relatore il Vicepresidente Anna Casini.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

**NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente  
del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



**OGGETTO:** Reg. (UE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - “Lotta contro le epizootie” – Approvazione regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. UE 702/2014 per “interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015”.

### LA GIUNTA REGIONALE

**VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione “Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro” istituita presso il Servizio Politiche Agroalimentari dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

**VISTO** il parere favorevole di cui all’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della Posizione di funzione “Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro”;

**VISTA** la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

**VISTA** l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

**VISTO** l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

### DELIBERA

- Di approvare, in conformità a quanto disposto dall’articolo 11 della L.R. n. 27/2003, comma 1, gli interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015, sottoposte a ordinanze relative a misure sanitarie di blocco della movimentazione degli animali da parte dell’Autorità Sanitaria territorialmente competente (ordinanze varie dei Sindaci competenti per territorio) al fine di indennizzare gli allevatori che hanno registrato i costi e le perdite causati dalla Blue tongue; tali interventi sono riportati in dettaglio nell’allegato “A”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,.

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

- di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 100.000,00 , fa carico alle risorse regionali iscritte nel bilancio 2018/2020 sul capitolo n. 2160110203 a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "C" della LR 39/2017 come di seguito riportato:  
annualità 2018 € 50.000,00 , annualità 2020 € 50.000,00;
- Di istituire il regime di aiuto in esenzione ai sensi dell'articolo n. 26 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 "*Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali*" denominato "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015 per le perdite di reddito", che rientra tra le malattie previste dall'Allegato II del Reg. 652/2014, epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative nell'ambito del programma pubblico regionale approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue Tongue per gli anni 2014-2015", le cui informazioni sintetiche sono contenute nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di comunicare alla Commissione Europea ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato e dell'articolo 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014 in quanto aiuto di Stato, il Regime di aiuti in oggetto;
- Di condizionare l'attuazione del Regime al perfezionamento in senso positivo delle procedure previste per il caso di aiuti esenti soggetti a comunicazione;
- Di istituire il regime in de Minimis "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015 per gli indennizzi agli animali morti" ai sensi del Reg UE 1408/2013 ed nel rispetto della DGR 24/16, le cui informazioni sono contenute nell'allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di demandare al Dirigente della P.F. "Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro" l'attuazione degli interventi approvati dal presente atto a seguito di acquisizione del parere di conformità della Commissione Europea.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Deborah Giraldi)

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA**

(Luca Ceriscio)



## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- TULLSS R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;
- D.P.R. n. 320 del 08/02/1954 e s.m.i. concernente il regolamento di polizia veterinaria;
- Regolamento CE n. 1266/2007 e s.m.i.;
- Nota DGSAF prot. n. 5662-P del 14/03/2014 recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus della Blue tongue sul territorio nazionale;
- Nota DGSAF prot. n. 16188 del 31/07/2014;
- DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";
- Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea n. L 193 del 1/7/2014;
- L.R. n. 39 del 29 dicembre 2017 – Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018);
- L.R. n. 40 del 29 dicembre 2017 – Bilancio di previsione 2018/2020;
- D.G.R. n. 1614 del 28/12/2017 "D. Lgs. 23 1192/2015 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018/2020 – ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati";
- D.G.R. n. 1615 del 28/12/2017 "D. Lgs. 23 1192/2015 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – Artt. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018/2020 – ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli".

### MOTIVAZIONE ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Dall'estate 2014 anche la Regione Marche è stata interessata dalla circolazione di un virus della "Blue tongue" (BTV), o febbre catarrale degli ovini, che colpisce gli ovi-caprini con sintomi gravi: forte stato febbrile, petecchie emorragiche, edema e congestione agli arti, alla testa e all'apparato respiratorio. Di solito, i bovini infettati da questo virus non sviluppano sintomi clinici ma possono fungere da serbatoio per la malattia.

I danni provocati dalla malattia al settore zootecnico sono diretti (mortalità, calo della produzione di latte, e costi di smaltimento degli animali morti attraverso ditte autorizzate) e indiretti (restrizioni delle movimentazioni degli animali sensibili alla Blue tongue e della commercializzazione dei loro prodotti alimentari derivati). A livello comunitario questa malattia è considerata una grave minaccia per la zootecnia e l'Unione europea ha emanato norme particolarmente stringenti nell'ambito della commercializzazione degli animali sensibili provenienti dalle zone in restrizione sanitaria.

L'epidemia di Blue Tongue sierotipo 1 (BTV1) che ha colpito gli allevamenti di bovini ed ovi-caprini della regione Marche si è manifestata a partire dal secondo semestre 2014 in forma clinica in qualche decina di allevamenti ovi-caprini con particolare incidenza nella zona di Macerata, Ascoli Piceno, Fermo; successivamente ha interessato anche le Province di Ancona e Pesaro Urbino. La situazione epidemiologica della Blue tongue, sul territorio marchigiano e nazionale,

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

dopo una fase di continua evoluzione con risalita della malattia da sud a nord, ad oggi risulta interessare l'intero territorio italiano.

Nel 2014 i rilievi epidemiologici del caso hanno evidenziato che la circolazione virale della BTV1 è avvenuta molto velocemente grazie alle particolari condizioni ambientali e climatiche del periodo estivo 2014, in quanto hanno favorito la forte presenza del vettore biologico (insetti del genere *Culicoides*). La malattia non si trasmette da un animale malato ad uno sano in modo diretto, ma tramite l'insetto vettore che compie il pasto di sangue su animali viremici e successivamente su animali sani, ma dopo alcuni giorni dal pasto di sangue.

La Blue tongue è una malattia stagionale (nel periodo estivo - autunnale), infatti gli insetti vettori, con il sopraggiungere del freddo, diminuiscono e cessano la loro attività, per riprenderla nella successiva stagione favorevole. Diverse evidenze scientifiche indicano che la temperatura soglia per l'attività dell'insetto vettore è di 12-15 °C minimo.

La Regione Marche, P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, con DPGR 187 e 192/2014, ha normato le movimentazioni e le vaccinazioni di animali destinati alla movimentazione garantendo a sett-ottobre 2014 la vaccinazione di circa 14.000 ovi-caprini nelle province di Macerata, Fermo, Ascoli Piceno.

La P.F. Veterinaria e Sicurezza Alimentare ha organizzato delle riunioni tecnico-informative partecipate anche dai responsabili dei Servizi veterinari territorialmente competenti della Regione Marche, personale dell'IZS-UM e del Servizio Ambiente e Agricoltura in data 1/9/2014, 15/9/2014 (organizzata presso l'ASSAM coinvolgendo anche le OO.PP.AA. e l'ARAM) e 18/11/2014.

Presso il Ministero della Salute è stata istituita una Unità centrale di crisi per la Blue Tongue per valutare le possibili strategie centrali di contrasto e controllo della malattia.

La Coldiretti Marche con note del 19/9/2014 e del 27/11/2014 ha chiesto con forza di garantire la vaccinazione a tappeto entro la primavera 2015 e rappresentato preoccupazione per il sierotipo BTV 4.

E' stato quindi costituito un Tavolo di lavoro per fronteggiare l'epizoozia Blue tongue insieme con Veterinaria, Servizio Ambiente e Agricoltura e Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.AA).

È stata quindi approvata la DGR 1437 del 22/12/2014 concernente "Emergenza Blue tongue: Piano straordinario vaccinazione obbligatoria per il controllo della malattia nella Regione Marche in esito al quale la situazione attuale è stato fatto un piano di vaccinazione obbligatorio. Allo stato attuale, essendo lo stato sanitario attuale omogeneo sull'intero territorio nazionale, gli animali possono spostarsi liberamente in questi territori o per andare alla macellazione o, se vaccinati, possono andare in qualsiasi territorio.

Nel frattempo che la malattia venisse chiaramente diagnosticata ed approntate le sopra richiamate misure per il suo controllo molti allevatori hanno subito delle morie di bestiame ovi-caprino. Diversi allevatori hanno rappresentato il danno ricevuto nel 2016 all'allora competente PF Tutela delle risorse ambientali. Alcune di dette richieste sono state reiterate con note n. 1231283 del 11/12/2017 e n. 1239476 del 12/12/2017, supportate da certificati di smaltimento e da verbali di ispezione redati dal competente veterinario ASUR dove è attestato che la causa della morte è riconducibile alla Blue tongue; sono state presentate inoltre delle ordinanze sindacali attestanti il blocco della movimentazione degli animali fino ai primi mesi del 2015.

RG



E' stato finora calcolato che 451 capi sono morti a causa della Blue tongue e che gli allevatori colpiti sono diverse decine e potenzialmente in grado di dimostrare mortalità certificate ASUR da Blue tongue fino a circa 1.000 capi.

L'onere derivante dal presente provvedimento, pari a € 100.000,00 , fa carico alle risorse regionali iscritte nel bilancio 2018/2020 sul capitolo n. 2160110203 a seguito dell'autorizzazione di spesa di cui alla Tabella "C" della LR 39/2017 come di seguito riportato: annualità 2018 € 50.000,00 , annualità 2020 € 50.000,00 . Eventuali ulteriori risorse stanziare secondo il criterio di esigibilità della spesa nel medesimo capitolo, o corrispondente, incrementeranno la dotazione dell'aiuto di cui trattasi fino all'importo massimo previsto di € 200.000,00 .

Si prevede di riconoscere le perdite di reddito relative agli ovicaprini morti per malattia al netto di eventuali altri contributi o in alternativa di indennizzare i capi morti;

Dette richieste trovano accoglimento ai sensi della L.R. n. 27 del 22/12/2003, art. 11 "*Lotta contro le epizoozie*"

La suddetta legge regionale stabilisce quanto segue:

*"Art. 11 (Lotta contro le epizoozie)*

*1. In attuazione di programmi di prevenzione comunitari, nazionali o regionali di lotta contro le epizoozie, la Regione concede contributi agli allevatori fino al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e dichiarate ammissibili, a titolo di indennizzo delle perdite dirette ed indirette causate dalle malattie e per la partecipazione volontaria degli allevatori ai programmi di prevenzione. In alternativa possono essere ammesse a contributo, nella misura massima del 50 per cento, le spese relative al pagamento dei premi assicurativi a copertura del rischio di perdite dovute ad epizoozie.*

*2. La Regione risarcisce fino al 100 per cento il danno subito dagli allevatori a seguito di provvedimenti sospensivi della movimentazione degli animali disposti dalle autorità sanitarie.*

*3. La Regione concede contributi straordinari per il ripianamento di gravi perdite aziendali determinate da encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)."*

La Commissione Europea, con decisione C(2006)354 del 03.02.2006, ha approvato il regime di "*Aiuti di Stato n° 463/2004 – Italia (Marche) Legge regionale n. 27/2003: "Interventi regionali nel settore della zootecnia"*".

Fra i regimi di aiuto era previsto al punto 47 che, non essendo possibile identificare a priori le malattie per le quali sarà pagata la compensazione, tutte le misure adottate per malattie specifiche saranno notificate individualmente alla Commissione.

Il 1° luglio 2014 è entrato in vigore il *Reg (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.*

Con il presente atto si provvede quindi ad istituire un nuovo regime di aiuti in esenzione ai sensi dell'articolo n. 26 del Reg. UE 702/2014 del 25/06/2014 "*Aiuti destinati a indennizzare i*

Y

RG



costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" per quanto concerne le perdite di reddito dovute agli obblighi di quarantena e per le difficoltà di ripopolamento.

La "Blue tongue", rientra tra le malattie previste dall'Allegato II del Reg. 652/2014 come "Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato". Per questa epizoozia esistono disposizioni legislative nell'ambito del programma pubblico regionale approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015".

Viene anche istituito un regime in de Minimis, "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015 per gli indennizzi agli animali morti" ai sensi del Reg UE 1408/2013 ed nel rispetto della DGR 24/16 .

Le informazioni sintetiche per gli aiuti in esenzione ed in de minimis vengono riportare nell'allegato B del presente atto.

Per quanto concerne l'aiuto in esenzione l'articolo 26 del Reg UE 702/2014 del 25.06.2014 stabilisce, tra l'altro, quanto segue:

*"1. Gli aiuti destinati a indennizzare le PMI attive nella produzione primaria di prodotti agricoli dei costi sostenuti per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali e gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da tali epizoozie od organismi nocivi, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo e al capo I.*

2. *Gli aiuti sono erogati unicamente:*

a) *in relazione alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali per i quali esistono disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali o unionali e*

b) *nell'ambito di:*

i) *un programma pubblico, a livello unionale, nazionale o regionale, di prevenzione, controllo o eradicazione dell'epizoozia o dell'organismo nocivo in questione; o*

ii)  *misure di emergenza imposte dall'autorità competente; o*

iii)  *misure atte a eradicare o contenere un organismo nocivo ai vegetali attuate in conformità della direttiva 2000/29/CE del Consiglio.*

*Il programma e le misure di cui alla lettera b), contengono una descrizione dei provvedimenti di prevenzione, controllo o eradicazione di cui trattasi.*

3. *Gli aiuti non possono riguardare misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario, a meno che il costo di tali misure non sia interamente compensato da oneri obbligatori imposti ai beneficiari.*

4. *Per quanto riguarda le epizoozie, gli aiuti sono concessi solo per quelle indicate nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale della sanità animale o nell'elenco delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui agli allegati I e II del regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).*

5. *Gli aiuti sono pagati direttamente all'azienda interessata o a un'associazione od organizzazione di produttori di cui l'azienda è socia.*

*Se gli aiuti sono versati a un'associazione od organizzazione di produttori, il loro importo non può superare l'importo cui è ammissibile l'azienda.*

pg



6. I regimi di aiuto sono introdotti entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia o dall'organismo nocivo ai vegetali.

Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data.

7. Nel caso delle misure di prevenzione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) controlli sanitari;
- b) analisi, compresa la diagnostica in vitro;
- c) test e altre indagini, compresi i test TSE e BSE;
- d) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- e) abbattimento o soppressione preventivi degli animali o distruzione dei prodotti di origine animale e delle piante nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

8. Nel caso delle misure di controllo ed eradicazione, gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:

- a) test e altre indagini in caso di epizoozie, compresi i test TSE e BSE;
- b) acquisto, stoccaggio, somministrazione e distribuzione di vaccini, medicine, sostanze per il trattamento degli animali e prodotti fitosanitari;
- c) abbattimento o soppressione e distruzione degli animali e distruzione dei prodotti ad essi collegati o distruzione di piante, comprese quelle morte o distrutte a seguito di vaccini o altre misure imposte dalle autorità competenti nonché pulizia e disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.

9. Nel caso di aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali, l'indennizzo è calcolato esclusivamente in relazione:

- a) al valore di mercato degli animali abbattuti, soppressi o morti o dei prodotti di origine animale o dei vegetali distrutti:
  - i) a seguito dell'epizoozia o dell'organismo nocivo ai vegetali;
  - ii) nell'ambito di un programma pubblico o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b);

Il valore di mercato è stabilito in base al valore degli animali, dei prodotti e delle piante immediatamente prima dell'insorgere, sospetto o confermato, di epizoozie od organismi nocivi ai vegetali.

- b) le perdite di reddito dovute a obblighi di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento o reimpianto e la rotazione obbligatoria delle colture imposta nell'ambito di un programma o di una misura di cui al paragrafo 2, lettera b).

Dall'importo vengono detratti tutti i costi non direttamente collegati alle epizoozie o agli organismi nocivi ai vegetali che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario.

10. Gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da epizoozie od organismi nocivi ai vegetali sono limitati ai costi e ai danni causati dalle epizoozie e dagli organismi nocivi ai vegetali di cui l'autorità competente ha formalmente riconosciuto:

- a) i focolai, nel caso di epizoozie; o
- b) la presenza nel caso di organismi nocivi ai vegetali.

11. Gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi 7 e 8 sono concessi in natura e versati ai prestatori delle misure di prevenzione e di eradicazione.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli aiuti relativi ai costi ammissibili di cui ai paragrafi seguenti possono essere concessi direttamente al beneficiario sulla base del rimborso dei costi effettivamente sostenuti dallo stesso:

- a) paragrafo 7, lettera d), e paragrafo 8, lettera b), nel caso di epizoozie o organismi nocivi ai vegetali; nonché
- b) paragrafo 7, lettera e), e paragrafo 8, lettera c), in caso di organismi nocivi ai vegetali e per la pulizia e la

✓

RQ



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

*disinfezione dell'azienda e delle attrezzature.*

12. *Non sono concessi aiuti individuali ove sia stabilito che l'epizoozia o la presenza dell'organismo nocivo sono state causate deliberatamente dal beneficiario o sono la conseguenza della sua negligenza.*

13. *Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o unionali o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi ammissibili di cui ai paragrafi 7, 8 e 9, sono limitati al 100 % dei costi ammissibili."*

Si riportano quindi di seguito le motivazioni per le quali il regime di aiuto proposto rientra in quello esente di cui al citato all'art. 26. del Reg. (UE) 704/2014 :

Paragrafo 1: *l'intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di bando e concessione.*

Paragrafo 2:

punto a) : *Blue tongue (o febbre catarrale degli ovini) è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;*

punto b)

lett. i) : *nell'ambito del programma pubblico approvato e descritto con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";*

lett. ii) : *misure di emergenza imposte con ordinanze varie dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio (esempio Comune di Penna San Giovanni (MC) Ordinanza n. 23 del 27/9/20114, n. 26 del 29/10/2017 e n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015 );*

Paragrafo 3: *l'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;*

Paragrafo 4: *l'epizoozia "Blue tongue" rientra nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

Paragrafo 5: *Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;*

Paragrafo 6: *il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia (da anno 2014/2015 - ordinanza del Sindaco del Comune di Penna San Giovanni (MC) n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015) e gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 28/01/2019);*

Paragrafo 7: *riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;*

Paragrafo 8: *non ricorre il caso trattandosi di risarcimento all'allevatore all'insorgere della malattia;*

Paragrafo 9: *caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia Blue tongue con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione al valore delle perdite di reddito riferite ai soli animali morti a causa della Blue tongue così come certificato dai competenti veterinari ASUR. Per gli indennizzi agli animali morti" ai sensi del Reg UE 1408/2013 ed nel rispetto della DGR 24/16 viene in alternativa istituito il regime in de Minimis "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015.*

*Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;*

Paragrafo 10: *aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di Blue tongue formalmente riconosciuto dall'autorità competente;*

BZ



Paragrafo 11: *non ricorre il caso ;*

Paragrafo 12: *l'aiuto è concesso solo in quanto è stato verificato dal programma di sorveglianza delle autorità veterinarie che l'epizoozia non è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza ;*

Paragrafo 13: *Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati fino al 100% dei costi ammissibili.*

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante.

Una bozza del presente atto è stata preventivamente notificata alla Commissione UE tramite il sistema telematico SANI2, gestito dalla "Segreteria Generale - PF. Controlli II livello, società di auditing e società partecipate" il giorno 22/12/2017, numero di caso della Commissione: SA. 49932 con il titolo: Interventi straordinari a sostegno delle imprese zootecniche colpite da Blue tongue o febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015 .

L'Unità aiuti di stato della Commissione UE, con nota Ares/2018)154492 del 10/01/2018, ha trasmesso delle osservazioni che sono state recepite e riportate nell'allegato A e nel presente documento istruttorio .

Con il presente atto si provvede quindi ad approvare, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della L.R. n. 27/2003, comma 1, gli interventi straordinari urgenti a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue sottoposte a ordinanza da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, come riportati in dettaglio nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Si provvede inoltre a comunicare alla Commissione Europea, ai sensi degli art. 107 e 108 del trattato, il regime di aiuto denominato "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015 per le perdite di reddito", come riportato nell'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per sostenere il programma di intervento sopra indicato e di condizionare l'erogazione degli aiuti a parere positivo dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 26 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014.

Viene escluso da tale regime l'indennizzo per i capi morti per i quali viene istituito un apposito regime di aiuto in de minimis, come riportato nell'allegato "B", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto..

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

#### **PROPOSTA**

Per quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di adottare una delibera avente ad oggetto:  
"Reg. (UE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - "Lotta contro le epizoozie" – Approvazione regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. UE 702/2014 per "interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Roberto Gatto)

Rg



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. \_\_\_\_\_

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta la copertura finanziaria di € 100.000,00 intesa come disponibilità, a carico del bilancio 2018/2020, sul capitolo n. 2160110203 come di seguito riportato:

- annualità 2018 € 50.000,00 ;
- annualità 2020 € 50.000,00.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.  
CONTROLLO CONTABILE DI SPESA 1

(Stefania Denaro)

**PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO  
IMPATTO E SDA PESARO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DELLA PF

(Lorenzo Bisogni)

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Lorenzo Bisogni)

La presente deliberazione si compone di n. 17 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA REGIONALE

(Deborah Giraldo)

RZ



## **Allegato "A" alla DGR \_\_\_\_\_**

### **Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue o febbre catarrale degli ovini nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015.**

#### **Premessa**

Nel contesto della vigente normativa comunitaria (Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014) e nazionale in coerenza con la propria programmazione, la regione si propone di indennizzare gli allevatori ovicaprini colpiti da Blue tongue .

In particolare il presente provvedimento si inserisce:

- nell'ambito di un programma di prevenzione, controllo ed eradicazione della malattia della Blue tongue realizzato a livello di Regione Marche (DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue Tongue per gli anni 2014-2015").
- nel contesto delle azioni atte a consentire alle aziende del comparto degli ovicaprini di rimanere sul mercato in modo competitivo come prima del manifestarsi della malattia;
- nell'ambito di un provvedimento avente un obiettivo di prevenzione o di compensazione dei danni diretti così come previsto dall'art. 11 della L.R. 27/03.

#### **Finalità**

Con il presente provvedimento la Regione Marche si propone di intervenire sugli effetti causati dall'insorgere delle malattia agli allevatori di ovicaprini colpiti da Blue tongue, compensando:

- gli animali morti nel periodo di insorgenza della malattia fino alla revoca del blocco della movimentazione degli animali (Regime De Minimis);  
o in alternativa,
- le perdite di reddito registrati dagli stessi allevatori a partire dalla revoca del blocco della movimentazione degli animali, compreso il periodo precedente allo stesso, dovute all'obbligo di quarantena e alle difficoltà di ripopolamento del gregge. (Aiuto in esenzione)

#### **Beneficiari**

PMI (piccole e medie imprese) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Allevatori di ovicaprini della Regione Marche sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell'Autorità Sanitaria territorialmente competente, approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015". Il regime non interviene per le grandi imprese.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 6, lettera b) ii) del regolamento (UE) n. 702/2014, l'aiuto non sarà concesso alle imprese in difficoltà a meno che l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati da epizootie .

Y

Rg



Sono escluse le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno .

#### **Misure di eradicazione e controllo**

##### **PERDITA DI REDDITO (rif.to paragrafo 9 lett. b dell'art. 26 del Reg. 702/2014).**

Concessione di un contributo *una tantum* per indennizzo del danno subito PERDITA DI REDDITO dagli allevatori di ovicaprini, ritenuto ammissibile per le seguenti voci di spesa.

Valore delle perdite di reddito con riferimento agli animali morti a causa della Blue tongue così come certificato dai competenti veterinari ASUR. La perdita di reddito viene calcolata come segue:

- per la pecora/capra: latte non prodotto, agnelli/capretti non immessi sul mercato al netto dei costi di produzione del latte e degli agnelli/capretti;
- per gli agnelli/capretti la perdita di carne vendibile al netto del peso alla nascita ed al netto dei costi di produzione;

Il valore di mercato del latte e degli agnelli è determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente la revoca del blocco della movimentazione o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Macerata, sempre dello stesso periodo, a seconda dei dati disponibili.

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario ed eventuali altri contributi.

##### **INDENNIZZO CAPI MORTI (in regime de minimis)**

In alternativa possono essere prese in considerazione gli indennizzi calcolati in base al valore degli animali morti nel periodo di insorgenza della malattia fino alla revoca del blocco della movimentazione degli animali

Il valore degli animali è calcolato in base al valore di mercato degli stessi determinato dalla media dei prezzi rilevati su tre piazze nazionali e indicati nel bollettino ISMEA pubblicato la settimana precedente la morte del capo o nel bollettino settimanale prezzi di mercato della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Macerata, sempre dello stesso periodo, a seconda dei dati disponibili.

Rg



## Allegato "B" alla DGR \_\_\_\_\_

### . Informazioni relative agli aiuti di stato.

#### AIUTO DI STATO IN ESENZIONE

Dotazione di bilancio: Regime Importo globale : Valuta nazionale EUR (importi complessivi) € 200.000,00.

Strumento di aiuto: Sovvenzione diretta

Obiettivo principale: "Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali" articolo 26 del Reg. 702/2014. Intensità massima di aiuto in % : fino a 100%; Importo massimo dell'aiuto in valuta nazionale (importo intero): € 200.000,00.

Soddisfacimento di tutte le condizioni imposte dall'art. 26 del Reg. (UE) 702/2014:

Paragrafo 1: *l'intervento è a favore di PMI, attive nella produzione primaria dei prodotti agricoli. La verifica del possesso di tale requisito soggettivo avverrà con il Decreto dirigenziale di bando e concessione.*

Paragrafo 2:

punto a) : Blue tongue (o febbre catarrale degli ovini) è una epizoozia per la quale esistono disposizioni legislative regolamentari o amministrative nazionali o unionali;

punto b)

lett. i) : *nell'ambito del programma pubblico approvato e descritto con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. "Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015";*

lett. ii) : *misure di emergenza imposte con ordinanze varie dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio (esempio Comune di Penna San Giovanni (MC) Ordinanza n. 23 del 27/9/2014, n. 26 del 29/10/2017 e n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015);*

Paragrafo 3: *l'aiuto non riguarda misure per le quali la legislazione unionale stabilisce che i relativi costi sono a carico del beneficiario;*

Paragrafo 4: *l'epizoozia "Blue tongue" rientra nell'elenco compilato dall'Organizzazione mondiale delle malattie degli animali e delle zoonosi di cui all'Allegato II del Reg. (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;*

Paragrafo 5: *Gli aiuti sono pagati direttamente alle aziende interessate;*

Paragrafo 6: *il regime di aiuto è introdotto entro tre anni dalla data in cui sono stati registrati i costi o le perdite causati dall'epizoozia che per tali eventi vanno considerati a partire dalla ordinanza di revoca del blocco della movimentazione degli animali (esempio - ordinanza del Sindaco del Comune di Penna San Giovanni (MC) n. 1/2015 del 10/01/2015 e nota ASUR Area vasta n. 5 n. 6649 del 28/01/2015. E' infatti possibile stabilire le perdite esatte ed i conseguenti costi da sostenere da parte degli allevatori solamente successivamente alla revoca delle ordinanze e quindi al ristabilirsi della situazione ante malattia). Gli aiuti sono erogati entro quattro anni da tale data (entro 28/01/2019);*

✓

Ag



Paragrafo 7: riguarda le misure di prevenzione e pertanto non ricorre il caso in quanto, essendo conclamato il focolaio, piuttosto che nella prevenzione siamo nella fase di controllo ed eradicazione di cui al paragrafo 8;

Paragrafo 8: non ricorre il caso trattandosi di indennizzo per perite di reddito dovute alla malattia

Paragrafo 9: caso di aiuto destinato a ovviare ai danni causati da epizoozia Blue tongue con indennizzo calcolato esclusivamente in relazione al valore delle perdite di reddito riferite ai soli animali morti a causa della Blue tongue così come certificato dai competenti veterinari ASUR. Per gli indennizzi agli animali morti ai sensi del Reg UE 1408/2013 ed nel rispetto della DGR 24/16 viene in alternativa istituito il regime in de Minimis "Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015.

Dall'importo vengono comunque detratti tutti i costi non direttamente collegati alla Blue tongue che sarebbero stati comunque sostenuti dal beneficiario;

Paragrafo 10: aiuto destinato a ovviare ai danni arrecati dal focolaio di Blue tongue formalmente riconosciuto dall'autorità competente;

Paragrafo 11: non ricorre il caso ;

Paragrafo 12: l'aiuto è concesso solo in quanto è stato verificato dal programma di sorveglianza delle autorità veterinarie che l'epizoozia non è stata causata direttamente dal beneficiario o non è stata conseguente della sua negligenza ;

Paragrafo 13: Gli aiuti e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal beneficiario, sono limitati fino al 100% dei costi ammissibili.

Si precisa che non ricorre il rispetto dell'effetto incentivante, così come definito all'articolo 6 del richiamato Reg Ue 702/14, per effetto del paragrafo 5 lettera d) dello stesso articolo 6, per il quale, per le categorie di aiuti nella quale sono comprese anche le misure sulle epizoozie, non è richiesto o si presume un effetto incentivante.

Per l'attivazione dell'aiuto verrà rispettato quanto stabilito dal comma 1 dell'articolo 9 del Reg (UE) n. 702/14, trasmettendo almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore del regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato, ai sensi del richiamato regolamento, e verrà trasmessa alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, la sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II dello stesso regolamento.

Pertanto il regime di aiuto verrà attuato trascorsi i dieci giorni lavorativi dalla trasmissione o successivamente al ricevimento della ricevuta di cui al richiamato art. 9 comma 1 del Reg. (UE) n. 702/2014.

Le informazioni previste dal comma 2 dell'articolo 9 verranno pubblicate sul seguente sito web:  
<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato>

RR



**Informazioni sintetiche sugli aiuti di stato concessi in conformità  
del Regolamento CE N. 1408/2013 del 18 dicembre 2013**

**Stato Membro**  
Italia

**Regione**  
Regione Marche

**Titolo del regime di aiuto**

“Interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015 per gli indennizzi agli animali morti”

**Base giuridica**

- L.R. n. 27 del 22/12/2003, art. 11 “*Lotta contro le epizoozie*”
- DGR “Reg. (UE) 702/2014 - art. 26. L.R. n. 27/03, art. 11 - “*Lotta contro le epizoozie*” – Approvazione regime di aiuto in esenzione ai sensi del Reg. UE 702/2014 per “interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite da Blue tongue (Febbre catarrale degli ovini) nel territorio della Regione Marche nel periodo 2014/2015”.

**Spesa prevista nell’ambito del regime**

La spesa prevista per la concessione degli aiuti di cui al presente regime di aiuti non sarà superiore a € 200.000,00.

**Intensità massima di aiuto**

Il tasso di aiuto previsto è pari al massimo al 100% del valore dei capi morti

**Data di applicazione**

Il regime di aiuto verrà attuato a partire dall’emanazione del bando.

**Durata del regime**

Durata massima fino al 31/12/2020.

**Obiettivo dell’aiuto**

Con il presente regime la Regione Marche si propone di intervenire sugli effetti causati dall’insorgere delle malattia agli allevatori di ovicaprini colpiti da Blue tongue, compensando gli animali morti nel periodo di insorgenza della malattia fino alla revoca del blocco della movimentazione degli animali (Regime De Minimis);

**Beneficiari**

PMI (piccole e medie imprese) attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Allevatori di ovicaprini della Regione Marche sottoposti a provvedimenti obbligatori da parte dell’Autorità Sanitaria territorialmente competente, approvato con DPGR 187 del 16 settembre 2014 e s.m.i. “Programma di vaccinazione per Blue tongue per gli anni 2014-2015”.

Rg



**Settori interessati**

Agricoltura

**Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto**

Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari – P.F. “Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA Pesaro” Via Tiziano, 44 – 60125 Ancona.

**Sito web**

<http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Aiuti-di-stato>

**Altre informazioni**

- I contributi vengono erogati ai sensi del regime “de minimis” così come istituito con Reg. (CE) e 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE;
- le dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel periodo di cui al successivo comma, sarà acquisita in fase istruttoria
- **ai sensi del Regolamento (CE) 1408/2013 nessun contributo potrà essere erogato alle imprese richiedenti che abbiano già percepito, nel periodo di cui al comma precedente, l'importo massimo dell'aiuto concedibile in regime *de minimis* (pari a 15.0000,00 euro);**
- l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 15.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 15.000,00 euro;